

## **ADOZIONE: UNA RIFORMA DALLA PARTE DEI BAMBINI. LA PROPOSTA DI CIAI**

L'attuale confronto su una possibile apertura delle adozioni alla disponibilità delle coppie delle unioni civili, quando la legge entrerà in vigore, ci sollecita a portare il nostro contributo basato sull'esperienza sul campo da quasi 50 anni. Le riforme della legge 184/83 - sulle quali CIAI sta lavorando - sono tutte finalizzate a predisporre la miglior tutela dell'interesse del bambino, anche in vista dei possibili cambiamenti riguardo ad una evoluzione del concetto di genitorialità.

**1. Il superiore interesse del bambino, innanzitutto:** è il criterio generale da applicare in ogni decisione che riguarda il bambino, soprattutto se questa decisione va a modificare radicalmente il corso della sua vita. Il principio, enunciato nella Convenzione ONU del 1989, non è adeguatamente esplicitato nella legge quale criterio generale, così come da tempo richiesto all'Italia dal Comitato ONU.

**2. Il bambino va ascoltato, sempre:** la legge prevede l'ascolto del bambino nei passaggi più delicati della procedura ma soltanto quando è maggiore di 12 anni. Troppo poco! Tutti i bambini coinvolti nel processo di adozione – anche quelli già presenti in famiglia - vanno ascoltati, sempre, nei modi adeguati rispetto all'età. Ascoltarli significa prendere in considerazione il loro punto di vista, verbalizzato o meno, prima di assumere una decisione che cambierà il loro futuro.

**3. I genitori devono essere preparati e idonei e soprattutto “giusti” per quel bambino:** genitori formati, preparati e idonei anche nella procedura di adozione nazionale, equiparandola così a quella di adozione internazionale, con tempi certi rispetto alla valutazione di idoneità e in grado di formare coppie preparate alle realtà dei bambini adottabili in Italia che sempre più sono simili a quelle dei bambini adottabili dall'estero.

**4. Tempi della procedura più vicini ai tempi dei bambini:** nella legge vanno introdotti dei termini perentori per l'espletamento della procedura. Quelli attuali sono infatti spesso disattesi. Il problema è ricorrente in ogni passaggio procedurale: dalla valutazione di idoneità dei candidati all'adozione – che raramente avviene nei 6 mesi e mezzo previsti - ai tempi di trascrizione della sentenza straniera di adozione che spesso arrivano all'anno prima che il Tribunale per i Minorenni ordini la trascrizione negli uffici di anagrafe, 12 mesi in cui il bambino vive senza le tutele di figlio e di cittadino italiano.

**5. Una famiglia per sempre:** sono tantissimi gli affidi prolungati, spesso “sine die”, oltre la maggioranza dei circa 15.000 bambini in affido. L'affido è una forma temporanea di protezione non adatta a tutelare definitivamente il bambino e come tale può essere applicata solo temporaneamente. Concepito originariamente con una durata di 2 anni, riteniamo che l'affido possa essere prorogato in caso di necessità per ulteriori due anni e che poi una decisione debba essere presa.

**6. Un'adozione aperta alla continuità degli affetti dei bambini:** nei casi in cui al bambino adottabile comporterebbe un beneficio, è necessario prevedere il mantenimento di alcuni rapporti positivi con dei componenti della famiglia di origine anche nell'adozione piena. L'adozione deve costruire una nuova opportunità di vita per il bambino senza distruggere anche solo quel poco di positivo che ha contrassegnato la storia precedente del bambino. Adozione non più come seconda nascita ma come *continuum* tra prima e dopo. Queste valutazioni vanno lasciate al giudice che nel caso specifico potrà sentenziare ex art. 27 la cessazione dei rapporti giuridici e non anche di tutti quelli di fatto, così come già avviene nella giurisprudenza di alcuni Tribunali per i Minorenni.

**7. Un procedura trasparente che tutela i diritti dei bambini:** nelle adozioni internazionali, spesso oggetto di scandalose accuse di compravendita, la Commissione Adozioni deve svolgere il proprio ruolo di coordinamento e controllo assolvendo ai propri compiti celermente e efficacemente: vanno previsti termini perentori nell'espletamento delle funzioni della CAI che attualmente non si riunisce più dal giugno 2014! Vanno altresì attribuiti poteri di controllo dell'operato della CAI in capo al Governo e al Parlamento. Attualmente chi controlla è lo stesso controllato avendo assunto la Vice Presidente della CAI anche le funzioni di controllo della Presidenza del Consiglio che a lei ha delegato tutte le funzioni.

**8. Enti Autorizzati più controllati per un'adozione di qualità:** la legge attuale attribuisce all'ente compiti minimi nell'assolvimento della procedura di adozione internazionale. Le Linee Guida del 2005, che apportano qualità all'operato dell'ente, hanno il valore di una delibera, non di legge. Legiferare criteri di maggior qualità degli Enti vuol dire attribuire un maggior potere di controllo sulla legalità di ogni procedura di adozione internazionale che tuteli innanzitutto il bambino.

**9. I bambini vanno aiutati a rimanere nelle loro famiglie di origine e nei loro Paesi di nascita:** bisogna prevedere per legge un maggior sostegno alle famiglie di origine in Italia e anche maggiori risorse per implementare progetti di sussidiarietà dell'adozione nei Paesi di origine dei bambini.

**10. La famiglia adottiva va sostenuta nel tempo:** va previsto un monitoraggio periodico, come indicato dal Comitato ONU, sullo stato di benessere di bambini e famiglie adottive e vanno implementati i sostegni nel post-adozione.

---

Milano, 7 marzo 2016

CIAI – Centro Studi  
marina.raymondi @ciai.it